

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTI TOPONOMASTICA E FAMEDIO

- **R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158:** Norme per il mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali.

- **Legge 23 giugno 1927, n. 1188:** Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.
 1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto ⁽¹⁾, udito il parere della regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione ⁽²⁾.

(1) Attualmente, il riferimento concerne soltanto il Prefetto essendo state soppresse le Sottoprefetture.

(2) Nella città di Roma, ad esempio, viene udito il parere della Società romana di storia patria.
 2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
 3. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della r. commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.
 4. Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della famiglia reale, né ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

È inoltre in facoltà del ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

- **Legge 24 dicembre 1954, n. 1228:** Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

- **DPR 30 maggio 1989, n. 223:** Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
 41. *Adempimenti ecografici.*
 1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.
 2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.
 3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al *regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158*, convertito dalla *legge 17 aprile 1925, n. 473*, e alla *legge 23 giugno 1927, n. 1188*, in quanto applicabili.
 4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

45. Stradario.

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA TOPONOMASTICA E FAMEDIO

(deliberazione del Consiglio Comunale n. 238 del 28 maggio 1986)

ARTICOLO 1

La Commissione Comunale per la Toponomastica e Famedio è Organo Consultivo della Civica Amministrazione ed è competente a formulare proposte e pareri in materia di attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione, ai sensi dell'art. 36 del DPR. 31.1.1958, n. 136, nonché ad edifici od altri manufatti la cui intitolazione sia di pubblica utilità od opportunità e compete al Comune, nonché a formulare proposte e pareri per l'ammissione di cittadini agli onori del Famedio.

Nell'espressione delle competenti proposte e pareri, la Commissione dovrà attenersi

- per quanto riguarda la Toponomastica alle norme della Legge 23.6.1927, n. 1188 ed alle circolari ministeriali a questa ispirate;
dovrà inoltre tenere in debita considerazione, nei limiti della possibilità e dell'opportunità, i criteri di massima sin qui adottati dalla Civica Amministrazione, nonché le norme e disposizioni che in seguito venissero emanate.
- per quanto riguarda il Famedio al Regolamento Comunale per gli onori del Famedio, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 261 del 28 giugno 1979.

Articolo 2

La Commissione è composta da:

- L'Assessore alla Toponomastica o altro Assessore da questi incaricato, che la presiede;
- n. 10 membri, nominati dal Consiglio comunale con la salvaguardia della rappresentanza delle minoranze;
- il Segretario Generale o suo delegato;
- il Direttore dei Servizi Culturali;
- il Capo di Gabinetto.

Le mansioni di Segretario della Commissione sono affidate al Responsabile del Servizio Toponomastica.

Articolo 3

I componenti della Commissione di nomina consiliare restano in carica per tutta la durata del Consiglio comunale; essi continuano a svolgere le loro funzioni sino alla data di costituzione della nuova Commissione.

Il Consiglio comunale provvede alla surrogazione dei componenti deceduti o dimissionari nonché su proposta dell'Assessore alla Toponomastica, di quelli che siano risultati assenti ingiustificati in tre sedute consecutive della Commissione.

I componenti della Commissione possono essere rieletti

Articolo 4

La Commissione è convocata dal Presidente che provvede, almeno dieci giorni prima della data della riunione, ad inviare a tutti i componenti copia dell'ordine del giorno della seduta, corredata da succinte informazioni sugli argomenti iscritti.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 5

La Commissione può autonomamente proporre i nominativi per l'intitolazione di aree, edifici ed altre pubbliche strutture sia con espressa indicazione ad una intitolazione di immediata assegnazione, sia quale segnalazione in vista di successivi utilizzi.

Per quest'ultimo fine dovrà essere istituito un apposito registro di attesa, contenente tutte le denominazioni giudicate idonee dalla Commissione e non ancora attribuite.

E' facoltà della Commissione determinare criteri di priorità nell'utilizzo delle indicazioni del registro.

Articolo 6

Qualora vengano proposti nominativi di personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188 la Commissione dovrà esprimersi pure circa l'opportunità che la Civica Amministrazione chieda la autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 4 - 2° comma - della Legge stessa.

In caso negativo il nominativo verrà incluso in apposita appendice-scadenziario del registro di attesa, con l'indicazione della data in cui dovrà essere trasferito nell'elenco principale.

Articolo 7

La Civica Amministrazione dovrà sottoporre all'esame della Commissione le proposte di intitolazione che ad essa pervengano, da chiunque siano formulate (Organi della Civica Amministrazione, Enti pubblici o privati, Associazioni, gruppi di persone, persone singole).

Su di esse la Commissione esprimerà il proprio parere che potrà consistere nella proposta di immediata assegnazione dell'intitolazione considerata, nella sua inclusione nel registro di attesa - con le modalità descritte agli articoli precedenti o nella reiezione.

Articolo 8

La Giunta Municipale, di norma, farà proprie le proposte della Commissione e le presenterà, con apposito provvedimento deliberativo, al Consiglio comunale.

In caso di dissenso la pratica dovrà essere ritrasmessa alla Commissione con invito al riesame.

Il Consiglio comunale potrà, anche in caso di riconferma - in sede di riesame - della primitiva pronuncia, adottare provvedimenti difforni dalla proposta della Commissione ma sarà tenuto, nella fattispecie, a motivare le proprie determinazioni.

Il Consiglio comunale non potrà comunque adottare alcuna deliberazione in materia di Toponomastica senza preventiva consultazione della Commissione.

REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI ONORI DEL FAMEDIO

(deliberazione del Consiglio Comunale n. 261 del 28 giugno 1979)

Articolo 1

Il Famedio che sorge nel Cimitero urbano di Cuneo, è destinato ad onorare la memoria dei cittadini cuneesi illustri o benemeriti o che si siano particolarmente distinti nella storia della patria.

Articolo 2

Sono considerati cittadini cuneesi quelli per nascita, o per appartenenza a famiglia cuneese, o che abbiano a lungo dimorato, o che per le opere compiute in questa città abbiano acquistato speciali benemerenze.

Articolo 3

Si considerano cittadini illustri quelli che per opere letterarie, scientifiche, artistiche, o per atti insegna abbiano ottenuto alta e meritata fama presso l'intera nazione.

Si considerano cittadini benemeriti quelli che, onorandi per virtù proprie, abbiano arrecato alla città di Cuneo lustro o benefici o cospicui vantaggi. Si considerano cittadini distinti nella storia della patria quelli che abbiano in special modo contribuito alla evoluzione nazionale.

Articolo 4

I cittadini ammessi agli onori del famedio vengono ricordati a perpetuità o con la tumulazione della salma o con l'apposizione di una lapide commemorativa. La tumulazione della salma dovrà avere il consenso dei familiari.

Articolo 5

Gli onori del famedio, salvo casi straordinari, non potranno essere decretati ad alcun cittadino se non dopo dieci anni dalla sua morte.

Articolo 6

E' demandato alla Commissione comunale consultiva di toponomastica e famedio il compito di formulare, di propria iniziativa, proposte di ammissione di cittadini agli onori del famedio o di esprimere parere su quelle che le verranno deferite dalla civica amministrazione.

Le proposte ed i pareri motivati dalla Commissione saranno sottoposti all'esame del Consiglio comunale.

Articolo 7

L'ammissione di cittadini agli onori del famedio dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale, a schede segrete e con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

Le proposte non accolte dal Consiglio comunale potranno essere ripresentate soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presentazione delle proposte stesse.

Articolo 8

Il Consiglio comunale, prima che sia trascorso il termine suindicato di dieci anni, ma non prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla morte, potrà comunque deliberare la tumulazione nel famedio di cittadini che abbiano destato sentimenti di ammirazione da parte della intera cittadinanza.

In questo caso la deliberazione dovrà essere assunta all'unanimità con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

La proposta non accolta dal Consiglio comunale potrà essere riformulata a norma dell'art. 5.

Articolo 9

Le spese per gli onori del famedio sono a carico del comune.